Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 15 marzo 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 9 luglio e Roma 14 e 11 maggio 1936-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 24 aprile 1919, 12 luglio 1923 e 7 settembre 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Penazzo Francesco di Secondo.

(705)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2496.
Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria, con le successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica, per l'esecuzione della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e relative modificazioni, sullo stato giuridico della gente dell'aria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 141. — MANCINI.

Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

TITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.

La gente dell'aria comprende le persone che prestano una attività professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche, inquadrate nelle rispettive categorie a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il personale destinato al comando ed al pilotaggio degli aeromobili, ai sensi dell'art. 1, lettera *a*), della legge 8 febbraio 1934, n. 331, comprende:
1) i comandanti superiori;
2) i comandanti;
3) gli ufficiali di rotta;
4) i piloti;
5) i piloti istruttori;
6) i collaudatori d'aeromobile.

Il personale addetto agli apparati motori e agli altri macchinari di bordo ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge suddetta, comprende:
1) i radioelettricisti di bordo;
2) i motoristi di bordo;
3) qualunque altra persona addetta, a bordo, a strumenti o meccanismi destinati alla condotta dell'aeromobile;
4) le persone addette, su aeromobili da lavoro aereo, alla manovra di apparati inerenti all'impiego industriale di tali aeromobili.

Il personale addetto ai servizi complementari di bordo comprende tutto il personale di bordo non indicato nei precedenti commi del presente articolo.

TITOLO II.

Dell'Ufficio nazionale della gente dell'aria.

Art. 3.

È istituito un Ufficio nazionale della gente dell'aria che attende all'iscrizione della gente dell'aria nell'albo, nella matricola e nel registro aeronautico, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

L'Ufficio ha personalità giuridica. Esso è retto da un Direttorio costituito da:
a) un consigliere di Stato, presidente;
b) due membri designati dal Ministero dell'aeronautica;
c) un membro designato dal Ministero delle corporazioni;
d) tre membri designati dalla Federazione nazionale della gente dell'aria.

I componenti il Direttorio sono nominati con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le corporazioni e durano in carica finchè non siano sostituiti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 4.

Il Direttorio:

a) dirige ed amministra l'Ufficio nazionale;

b) nomina il segretario e l'altro personale occorrente per il funzionamento dell'Ufficio;

c) esercita le attribuzioni demandategli dal presente regolamento o da speciali disposizioni.

Art. 5.

Il segretario dell'Ufficio nazionale è pubblico ufficiale nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dal presente regolamento o da speciali disposizioni.

Egli cura:

1) la tenuta dell'albo, della matricola e del registro della gente dell'aria e il rilascio dei relativi libretti e certificati;

2) l'istruttoria delle domande di iscrizione della gente dell'aria e l'esecuzione delle iscrizioni, a seguito delle deliberazioni del Direttorio;

3) l'autenticazione, l'annullamento e il rinnovo dei libretti, degli estratti e dei certificati della gente dell'aria;

4) l'esecuzione delle variazioni e annotazioni sull'albo, sulla matricola e sul registro, nonchè sui libretti, sugli estratti e sui certificati della gente dell'aria;

5) l'annotazione dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione deliberati dal Direttorio;

6) l'adempimento di ogni altro incarico commessogli da leggi e da regolamenti.

Art. 6.

Un regolamento interno, deliberato dal Direttorio e approvato dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze, determina le norme per il funzionamento e l'amministrazione dell'Ufficio nazionale, nonchè le tasse di iscrizione e i diritti per il rilascio dei libretti, degli estratti e dei certificati, con le forme per la relativa riscossione.

TITOLO III.

Dell'iscrizione della gente dell'aria.

Art. 7.

Nell'albo è inscritto cronologicamente, secondo l'ordine di presentazione delle domande, il personale di comando e di pilotaggio della gente dell'aria ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.

L'albo deve contenere per ciascun iscritto le seguenti indicazioni:

1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;

2) fotografia, connotati e segni caratteristici;

3) anzianità di iscrizione al P. N. F.;

4) grado che l'iscritto riveste al momento della domanda e mansioni aeronautiche esercitate al momento della domanda e antecedentemente;

5) indicazione dei successivi datori di lavoro, delle date di assunzione e di licenziamento;

6) dati concernenti i brevetti aeronautici conseguiti dall'iscritto;

7) servizio militare prestato, in quale specialità e con quale grado;

8) titoli di studio posseduti;

9) ricompense per azioni meritorie;

10) notizie sommarie circa l'attività annuale di volo;

11) incidenti di volo occorsi all'inscritto, con riassunto sommario di ciascun incidente in base ai risultati ufficiali delle relative inchieste;

12) risultato delle visite sanitarie periodiche;

13) pene disciplinari;

14) procedimenti penali e loro esito;

15) polizze di assicurazione obbligatoria e trattamento di previdenza a favore dell'iscritto;

16) data e luogo di prestazione del giuramento.

Le indicazioni predette devono essere tenute sempre al corrente.

Art. 8.

La gente dell'aria di prima categoria indicata nell'art. 1, lettera b), della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, deve essere iscritta nella matricola ai sensi dell'art. 2 della legge stessa. Alle iscrizioni in matricola si applicano le disposizioni del precedente articolo.

Art. 9.

Nel registro sono inscritti cronologicamente secondo l'ordine di presentazione della domanda, i capiscalo ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo. Il registro deve contenere, per ciascun inscritto, le seguenti indicazioni:

1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;

2) anzianità di iscrizione al P. N. F.;

3) menzione della capacità tecnica minima prescritta dall'art. 16 della legge anzidetta e indicazione sommaria delle attività aeronautiche esercitate;

4) indicazione dei successivi datori di lavoro, delle date di assunzione e di licenziamento;

5) servizio militare prestato, in quale specialità e con quale grado;

6) titoli di studio posseduti;

7) ricompense per azioni meritorie;

8) pene disciplinari;

9) procedimenti penali e loro esito;

10) polizze di assicurazione obbligatoria e trattamenti di previdenza a favore dell'iscritto.

Le indicazioni predette devono esser tenute sempre al corrente.

Art. 10.

Le persone che chiedono di essere iscritte nell'albo e nella matricola sono tenute a presentare domanda in carta bollata da L. 4 diretta all'Ufficio nazionale ed a provare:

1) di essere cittadini italiani, salvo nei casi previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 8 febbraio 1934, n. 331;

2) di aver domicilio in uno dei Comuni del Regno;

3) di essere iscritte al P. N. F.;

4) di essere in possesso dei titoli di studio prescritti dall'art. 27 del presente regolamento;

5) di essere provviste dei brevetti, delle licenze e dei requisiti di attitudine speciale prescritti dall'art. 9 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le persone che chiedono di essere iscritte nel registro dei capiscalo sono tenute a presentare domanda in carta bollata da L. 4 diretta all'Ufficio nazionale ed a provare:

1) di essere cittadini italiani e di avere il domicilio in uno dei Comuni del Regno, salvo nei casi previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 8 febbraio 1934, n. 331;

2) di essere iscritte al P. N. F.;

3) di non aver subito condanne penali che le interdicano dall'esercizio di pubblici uffici;

4) di possedere il requisito della buona condotta morale e politica, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta;

5) di possedere i requisiti ed il titolo di studio prescritti dall'art. 16 della legge 8 febbraio 1934, n. 331;

6) di possedere i requisiti di idoneità fisica compatibili col disimpegno delle attribuzioni attinenti al servizio di capiscalo.

Art. 12.

L'albo, la matricola e il registro sono nazionali. La stessa persona può conseguire l'iscrizione per diverse qualifiche della gente dell'aria.

Art. 13.

Nei casi previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, il segretario dell'Ufficio nazionale della gente dell'aria, ricevuta la domanda per la iscrizione nell'albo, nella matricola o nel registro da parte degli interessati, che pur essendo di nazionalità italiana non siano cittadini italiani, ovvero siano stranieri, la trasmette al Ministero dell'aeronautica per l'autorizzazione alla iscrizione stessa. Ove tale autorizzazione venga concessa, il segretario presenta la domanda, con i relativi documenti, al Direttorio per la sua pronuncia.

Art. 14.

Le domande per l'iscrizione nell'albo, nella matricola e nel registro, corredate dei documenti prescritti, debbono essere sottoposte al Direttorio, il quale, qualora risulti provata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ordina l'iscrizione del richiedente.

Il rigetto della domanda deve essere pronunciato dopo aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare sulla domanda nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla ricezione della domanda.

La deliberazione del Direttorio deve essere motivata e deve essere comunicata all'interessato entro 15 giorni.

Art. 15.

Prima di procedere all'iscrizione del personale di prima categoria rivestito di uno dei gradi previsti dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, il segretario dell'Ufficio nazionale invita la persona da iscrivere a prestare giuramento secondo le formalità che seguono.

Il giuramento è prestato con l'assistenza di due testimoni, possibilmente dello stesso grado di colui che presta il giuramento.

Il segretario, stando in piedi, legge ad alta voce la seguente formula di giuramento:

« Giuro che adempirò, in pace ed in guerra, in Patria e all'estero, a tutti gli obblighi del mio ufficio, con lealtà, zelo ed abnegazione per l'incremento della nostra potenza aeronautica, per il prestigio e l'onore della nostra bandiera. Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilii con i doveri del mio grado e con i sentimenti che devono ispirarmi nell'esercizio del mio ufficio. Giuro di conformare la mia condotta ed il mio contegno anche privati, al principio della fedeltà al Re, ai suoi Reali successori e al Regime, e della leale osservanza dello Statuto e delle altre leggi dello Stato ».

Terminata la lettura, l'interessato pronuncia, con voce chiara e tenendo il braccio destro disteso, le parole:

« Lo giuro ».

Dell'atto è compilato immediatamente processo verbale, firmato dal segretario, da colui che ha giurato e dai testimoni.

Il documento viene conservato nel fascicolo personale dell'iscritto. Gli estremi dell'atto sono trascritti sull'albo o sulle matricole e sul libretto dell'iscritto.

Art. 16.

Ciascun iscritto nell'albo, nella matricola e nel registro è munito dall'Ufficio nazionale di un libretto che contiene la fotografia dell'iscritto e, in estratto, le indicazioni prescritte per ognuno dai precedenti articoli 7, 8 e 9, ad eccezione di quelle concernenti le pene disciplinari ed i procedimenti penali col relativo esito.

L'iscritto ha l'obbligo di presentare il libretto, almeno ogni sei mesi, al segretario dell'Ufficio nazionale, per le eventuali annotazioni e varianti.

Il libretto tiene luogo del certificato prescritto dall'art. 6 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, e del libretto di lavoro prescritto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Art. 17.

Se il libretto è perduto o distrutto, l'Ufficio nazionale, eseguiti, ove occorra, i necessari accertamenti, munisce l'iscritto di un duplicato del libretto.

Finchè non sia rilasciato il nuovo libretto, può essere rilasciato all'iscritto un estratto dell'albo, della matricola o del registro. Tale estratto sostituisce, ad ogni effetto, il libretto per un termine non superiore a sei mesi.

Art. 18.

Il libretto è annullato dall'Ufficio nazionale in seguito a cancellazione effettuata ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento. Il libretto è inoltre annullato e ritirato nei seguenti casi:

1) in seguito a radiazione dell'iscritto dall'albo, dalla matricola e dal registro;

2) quando sia ritrovato successivamente al rilascio del duplicato per smarrimento;

3) quando sia reso inservibile e sia opportuno rinnovarlo.

All'iscritto sospeso è ritirato il libretto, finchè dura lo stato di sospensione.

Art. 19.

La cancellazione dall'albo, dalla matricola e dal registro della gente dell'aria ha luogo:

1) per morte dell'iscritto;

2) per cessazione dall'esercizio della professione aeronautica dell'iscritto;

3) per la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo, nella matricola o nel registro.

Art. 20.

La cancellazione in seguito a morte dell'iscritto si effettua d'ufficio, in base all'atto di morte.

Art. 21.

La cancellazione per cessazione dall'esercizio della professione aeronautica si effettua:

1) su dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare l'esercizio della professione aeronautica;

2) quando l'iscritto abbia interrotto l'esercizio della professione aeronautica per un periodo maggiore di cinque anni consecutivi.

Art. 22.

Coloro i quali, essendo stati cancellati dall'albo, dalla matricola e dal registro della gente dell'aria, in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, intendano riprendere l'esercizio della professione aeronautica, possono essere nuovamente iscritti.

Essi devono produrre i documenti di cui all'art. 10 del presente regolamento se di prima categoria, e di cui all'articolo 11 del presente regolamento se di seconda categoria, eccetto i titoli di studio.

Art. 23.

Le pene disciplinari che possono essere inflitte agli iscritti nell'albo, nella matricola e nel registro sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'esercizio della professione aeronautica per un termine non inferiore ad un mese e non maggiore di un anno;

c) la radiazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono di competenza del Direttorio e devono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti, con la fissazione di un congruo termine, perchè l'incolpato possa presentare le sue discolpe.

Art. 24.

La censura è inflitta per lievi mancanze disciplinari.

La sospensione è inflitta in caso di recidiva per fatti pei quali fu inflitta la censura, o per gravi mancanze disciplinari, o per persistente cattiva condotta anche fuori del servizio.

Art. 25.

La radiazione è inflitta per infrazioni disciplinari, professionali o politiche che rivestano carattere di gravità tale che, a giudizio del Direttorio, rendano incompatibile la permanenza dell'iscritto fra la gente dell'aria.

Art. 26.

Il Direttorio può sospendere dall'esercizio della professione aeronautica a titolo cautelare, l'iscritto quando questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Nel secondo caso la sospensione non può superare la durata di sei mesi.

Art. 27.

Il Direttorio procede d'ufficio alla sospensione dell'iscritto in esecuzione di sentenza penale che abbia inflitto all'iscritto stesso la interdizione o la sospensione dall'esercizio professionale per il periodo di tempo da essa stabilito.

Art. 28.

Contro le decisioni del Direttorio concernenti l'iscrizione nell'albo, nella matricola e nel registro, le cancellazioni dai medesimi, le annotazioni relative agli iscritti ed i provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso ad una Commissione dei reclami, presieduta da un consigliere di Stato e composta di un funzionario di grado non inferiore al sesto designato dal Ministero dell'aeronautica e di un funzionario di grado non inferiore al sesto designato dal Ministero delle corporazioni. Il segretario dell'Ufficio nazionale partecipa alle sedute come relatore e con voto consultivo.

Art. 29.

Il libretto della gente dell'aria vale come passaporto per l'estero, quando sia ammesso dallo Stato nel quale l'iscritto deve recarsi, alle seguenti condizioni:

1) quando l'iscritto faccia parte degli equipaggi degli aeromobili di una compagnia di trasporto aereo le cui linee tocchino paesi esteri. A tal uopo, prima della partenza, i libretti dei componenti l'equipaggio sono consegnati dal datore di lavoro al comandante dell'aeromobile diretto all'estero, il quale li restituisce al ritorno;

2) quando l'iscritto sia diretto in paesi esteri al fine di imbarcarsi su un aeromobile nazionale, in servizio su linee regolari, che si trovi all'estero, o quando sia costretto a tornare nel Regno anche non per via aerea.

Il libretto deve essere vidimato con esplicita annotazione dall'Ufficio nazionale.

Nei casi previsti al n. 2 del precedente comma, il direttore dell'aeroporto, nel Regno, ed il Regio console, all'estero, devono annotare sul libretto la via che il titolare deve seguire ed il termine entro il quale il viaggio deve essere compiuto.

Della vidimazione e dell'annotazione, di cui ai due comma precedenti, l'Ufficio nazionale o il direttore di aeroporto deve dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO IV.

Dei titoli di studio.

Art. 30.

I titoli di studio di cui deve essere provvisto il personale aeronautico per conseguire i gradi previsti all'art. 8 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, sono:

1) per comandante superiore, comandante e ufficiale di rotta: il diploma di maturità classica o scientifica o altro titolo equipollente;

2) per tutti gli altri gradi: il diploma di ammissione alla scuola media superiore o altro titolo equipollente.

Art. 31.

Il diploma di comandante superiore d'aeromobile è conferito, in nome del Re, dal Ministro per l'aeronautica, previo esame i cui programmi e le cui modalità sono determinati con decreto del Ministro predetto.

Art. 32.

Gli ingegneri preposti alla progettazione, alla costruzione e all'allestimento di aeromobili o di motori di aeromobili e alle officine di costruzione di aeromobili o di motori d'aeromobili devono aver conseguito presso una delle scuole di ingegneria aeronautica del Regno, la laurea in ingegneria aeronautica.

Sono dispensati tuttavia dall'obbligo di cui sopra gli ingegneri provenienti dalla prima categoria (aeronautici) del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri), se abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono dispensati dal possesso della laurea in ingegneria aeronautica i docenti in scienze aeronautiche nelle Regie scuole di ingegneria aeronautica del Regno.

TITOLO V.

Dell'assunzione in servizio della gente dell'aria.

Art. 33.

I gradi previsti nell'art. 4 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, indicano le funzioni commesse all'iscritto.

Nessuno può essere assunto con qualifiche e mansioni diverse da quelle per le quali è iscritto nell'albo, nella matricola o nel registro della gente dell'aria.

Art. 34.

Il comandante può, in ogni tempo, essere esonerato dal comando dall'esercente dell'aeromobile, salvi, in ogni caso, i diritti derivanti dal rapporto d'impiego.

La nomina del comandante di aeromobile in servizio su linee aeree deve essere approvata dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 35.

L'assunzione di un comandante superiore è obbligatoria per il comando di aeromobili di grande tonnellaggio, in esercizio su linee internazionali o transcontinentali di navigazione aerea, determinati dal Ministero dell'aeronautica.

Quando l'assunzione del comandante superiore non è obbligatoria, i piloti e gli ufficiali di rotta possono esercitare le funzioni di comandante di aeromobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 8 febbraio 1934, n. 331.

TITOLO VI.

Dell'Ufficio di collocamento.

Art. 36.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'aeronautica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, saranno stabilite le modalità per la costituzione ed il funzionamento di un Ufficio nazionale di collocamento per la gente dell'aria.

Art. 37.

Sugli elenchi dell'Ufficio per il collocamento della gente dell'aria possono essere iscritti tutti coloro i quali, in base alle norme della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, e a quelle del presente regolamento, sono compresi nella gente dell'aria.

Art. 38.

Il datore di lavoro è tenuto ad assumere il personale del quale ha bisogno per tramite dell'Ufficio di collocamento, con piena facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 39.

Le persone di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento che all'atto della sua entrata in vigore esercitino una delle professioni proprie della gente dell'aria, devono, entro sei mesi, presentare domanda in carta semplice all'Ufficio nazionale, tendente ad ottenere l'iscrizione nello albo, nella matricola o nel registro della gente dell'aria.

Il Direttorio dell'Ufficio nazionale può esentare le persone di cui al precedente comma dal presentare i documenti prescritti dagli articoli 10 e 11 suaccennati, quando a suo giudizio insindacabile, ritenga diversamente accertato il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti voluti dalla legge e dal presente regolamento.

Il numero progressivo col quale a termini degli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, deve essere contraddistinta ciascuna iscrizione, è attribuito, per le persone contemplate dal presente articolo, in base all'anzianità di esercizio della professione da parte dell'iscritto e, in caso di pari anzianità, in base alla precedenza alfabetica.

Art. 40.

I piloti, gli ufficiali di rotta, i radiotelegrafisti, i radiotelefonisti, i motoristi ed i capiscalo che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si trovino in regolare servizio presso aziende aeronautiche civili da almeno un anno, conservano la loro qualifica e come tali saranno iscritti nell'albo, nella matricola o nel registro, anche se sprovvisti dei titoli richiesti dal presente regolamento.

Art. 41.

I piloti che, alla entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitato per almeno due anni le funzioni di pilota di linea aerea, possono conseguire il grado di comandante anche se sprovvisti dei titoli di studio richiesti dal presente regolamento.

Art. 42.

I radiotelegrafisti, i radiotelefonisti ed i motoristi che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si trovino in regolare servizio su aeromobili di linea aerea da almeno un anno, possono ottenere l'iscrizione nel grado superiore della loro specialità, anche quando siano sprovvisti dei titoli di studio richiesti dal presente regolamento.

Art. 43.

Gli ingegneri che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano preposti da almeno tre anni alla progettazione, alla costruzione ed all'allestimento di aeromobili e di motori di aeromobili, o ad officine di costruzione di aeromobili o di motori di aeromobili, conservano le loro mansioni anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dal presente regolamento.

Art. 44.

Finchè non sia diversamente stabilito, la composizione dell'equipaggio degli aeromobili è determinata dall'esercente con l'approvazione del Ministero dell'aeronautica, con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 221.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone, con la seguente modificazione:

All'art. 2, alle parole: « Per l'anno », sono sostituite le parole: « Dall'anno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 222.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 223.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 224.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 225.

Autorizzazione di spesa per la costruzione della Scuola magistrale in Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla ricostruzione dell'edificio per la Scuola magistrale di Catanzaro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000, per provvedere alla ricostruzione dell'edificio per la Scuola magistrale in Catanzaro, ed è disposta una corrispondente riduzione sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1936-37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1937-XV, n. 226.
Modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto i testi unici di legge per l'imposta di fabbricazione sugli zuccheri e sugli spiriti, approvati con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli zuccheri, approvato con il R. decreto 2 luglio 1903, n. 347, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo assetto al regime fiscale degli spiriti impiegati nella preparazione delle bevande alcooliche e di altri prodotti;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fabbricanti dei seguenti prodotti:
1) acquaviti (grappa, cognac e rum di fantasia, wisky, arac e simili);
2) anice, anicione, mistrà, sambuca e simili;
3) liquori, estratti alcoolici aromatizzati per preparare liquori o da servire come liquori;
4) vermut e marsala;
5) vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;
6) profumerie alcooliche;
7) prodotti medicinali contenenti spirito (alcool etilico);
sono autorizzati ad impiegare, sotto vigilanza finanziaria, spirito e zucchero gravati d'imposta nella preparazione dei detti prodotti in quanto siano destinati alla esportazione.

Art. 2.

I fabbricanti di liquori, di vermut e di marsala, sotto l'osservanza delle prescrizioni dei successivi articoli 3 e 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati d'imposta anche quando i detti prodotti sieno destinati al consumo interno.

La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione però deve effettuarsi in recipienti distinti, su ciascuno dei quali dovranno essere impresse stabilmente la data di preparazione del prodotto contenutovi e la sua destinazione.

Art. 3.

I fabbricanti, che si avvalgono della concessione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dovranno istituire magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata, distintamente per il deposito dello spirito, dello zucchero e per la conservazione dei prodotti. Devono inoltre prestare cauzione nella misura del 2% dell'imposta gravante lo spirito e lo zucchero detenuti in natura e nei prodotti.

Art. 4.

I liquori, il marsala e il vermut, prodotti con spirito e zucchero gravati d'imposta e destinati al consumo interno o all'esportazione, non possono essere estratti dai depositi se non dopo un periodo di invecchiamento, fissato nel minimo:
a) di mesi due o sei per il vermut, a seconda che per la sua preparazione siano stati praticati trattamenti di stabilizzazione rapida ovvero la stabilizzazione sia stata ottenuta con mezzi di ordinaria pratica enologica;
b) di un anno per il marsala e per i liquori.
Detto periodo d'invecchiamento decorre:
a) per il vermut dal giorno in cui il prodotto, completato dei suoi elementi, abbia subito l'ultima pratica enologica di stabilizzazione;
b) per il marsala dal giorno in cui il prodotto abbia subìto l'ultima operazione di concia.

Art. 5.

È concesso l'abbuono dell'imposta, da cui siano gravati, allo spirito ed allo zucchero adoperati nei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, che, preparati sotto vigilanza finanziaria, siano esportati all'estero.

Art. 6.

Per il marsala, prodotto con spirito gravato d'imposta ed esportato all'estero, oltre all'abbuono di cui all'art. 5, è accordato uno indennizzo per sosta e sfridi, nella misura di L. 35 per ettolitro di prodotto esportato allo scadere del 2° anno di invecchiamento e di L. 55 complessivamente allo scadere del 3° anno. Trascorso il periodo di due anni e sino al compimento del 3° l'aumento dell'indennizzo si calcola in ragione dei mesi compiuti.
Per il vermut prodotto nelle stesse condizioni, il detto indennizzo è fissato nella misura unica di L. 30 per ettolitro di prodotto esportato, allo scadere di mesi sei d'invecchiamento se la stabilizzazione sia stata ottenuta con trattamenti rapidi e di mesi dieci se la stabilizzazione sia stata ottenuta con mezzi di ordinaria pratica enologica.

Art. 7.

Sugli spiriti prodotti nell'interno ed esportati all'estero in natura o aggiunti ai vini comuni, ai mosti e alle frutta, è accordato l'abbuono dell'imposta da cui siano gravati, mediante detrazione dal carico della fabbrica o del magazzino, da cui gli spiriti provengono.
Tale trattamento si applica pure al cognac preparato mediante invecchiamento di spirito di vino sotto qualsiasi regime fiscale, anche se estratto dai depositi prima della scadenza del termine minimo di giacenza.

L'operazione di aggiunta dello spirito ai vini, ai mosti e alle frutta deve essere eseguita sempre in presenza di almeno due funzionari della Amministrazione finanziaria di differente grado e categoria.

Art. 8.

È mantenuta la restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito e per lo zucchero contenuti nei seguenti prodotti, preparati all'infuori della vigilanza finanziaria ed esportati all'estero:

1° liquori, la cui ricchezza alcoolica è ottenuta esclusivamente mediante impiego di spirito;

2° profumerie alcooliche;

3° estratti alcoolici aromatizzati per preparare liquori o da servire come liquori;

4° preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali alcooliche.

Con decreto del Ministro per le finanze la restituzione dell'imposta sugli spiriti può essere consentita anche per prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo e negli articoli precedenti.

Art. 9.

All'alcool impiegato nella preparazione, con il sistema dell'invecchiamento, del vermut e del marsala, destinati al consumo interno, è accordato l'abbuono dell'imposta:

— per il vermut, nella misura del 70 % dopo sei mesi di invecchiamento se il prodotto fu stabilizzato con mezzi rapidi e dopo 10 mesi se fu stabilizzato con mezzi ordinari;

— per il marsala, nella misura del 70% dopo 2 anni e dell'80% dopo tre anni d'invecchiamento.

Trascorso il periodo minimo di due anni d'invecchiamento per il marsala, il di più dell'abbuono si liquida in ragione dei mesi di giacenza oltre detto periodo.

Art. 10.

È accordato l'abbuono dell'imposta per i cali di alcool accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori, destinati al consumo interno, dopo un periodo di giacenza non inferiore a 2 anni e fino ad un massimo di 3 anni.

In aggiunta al detto abbuono è accordato per ogni altra perdita un ulteriore abbuono pari al 50% dell'imposta corrispondente ai cali del 1° biennio e al 75% di quella relativa ai cali del 3° anno.

L'abbuono complessivo, come sopra calcolato, non può superare per il 1° biennio il 12% dell'imposta gravante sulla quantità di spirito impiegato, e per il 3° anno il 4% della quantità di alcool esistente alla fine del biennio.

Sui cali eccedenti il 12% riscontrati nei primi due anni di giacenza e su quelli, oltre i predetti, eccedenti il 4% riscontrati nel 3° anno e computabili a mesi compiuti, è dovuto senz'altro il pagamento dell'imposta.

Art. 11.

Allo spirito ricavato dalla distillazione del vino e destinato alla preparazione del cognac, sotto l'osservanza delle norme prescritte nel seguente articolo, è accordato l'abbuono dell'imposta nella misura del 40% alla fine del 1° quadriennio di giacenza, dell'8% per ogni anno di giacenza successivo sino al compimento dell'8°, e del 7% per ogni anno successivo fino al compimento del 12°.

Art. 12.

Lo spirito di vino, di cui al precedente articolo, deve essere immesso in apposito magazzino assimilato ai doganali ed in recipienti di legno quercia di qualsiasi capacità, senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Esso deve inoltre avere una gradazione alcoolica di primo getto non superiore a gradi 65, salvo la facoltà di deroghe da parte del Ministro per le finanze, quando le condizioni del mercato vinicolo lo richiedessero.

Per l'esercizio del magazzino, di cui al 1° comma, deve essere prestata cauzione nella misura del 2%

Art. 13.

Prima che sia decorso un quadriennio dalla introduzione dello spirito di vino nel magazzino di invecchiamento per cognac, è consentita la estrazione per il consumo col pagamento dell'imposta ad aliquota intera. Compiuto il quadriennio di giacenza, sulle quantità di cognac che il depositante voglia estrarre è dovuta l'imposta, ridotta degli abbuoni in ragione degli anni e dei mesi compiuti.

È ammesso il passaggio in cauzione di detto spirito ad altro magazzino di deposito per cognac, sottoposto allo stesso regime fiscale.

Art. 14.

Sulle deficienze riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini per la preparazione del cognac, non è dovuta alcuna imposta quando tali deficienze non superino complessivamente il 16% al termine del 1° quadriennio, il 3% annuo per il 2° quadriennio ed il 2% annuo per il 3°.

Sulla parte delle deficienze riscontrate nelle anzidette verificazioni e riferibili al 1° quadriennio, che superi il 16 %, è dovuto il pagamento dell'imposta ad aliquota intera. Sulla parte invece delle deficienze riferibili al 2° e 3° quadriennio, che superi rispettivamente le misure del 3% e del 2% annuo, è dovuto il pagamento della imposta in base alla aliquota che risulterà applicabile alla data dell'accertamento delle deficienze stesse, per effetto della deduzione degli abbuoni previsti dall'art. 11.

Le percentuali di cui ai precedenti commi, devono essere calcolate per il 1° quadriennio sulle quantità introdotte nei magazzini e per i quadrienni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun quadriennio.

Art. 15.

I recipienti di capacità non superiore ai cinque litri per il marsala e il vermut e ai due litri per i liquori contenenti i prodotti fabbricati con il sistema dell'invecchiamento, potranno, a richiesta delle ditte interessate ed a loro spese, essere muniti prima della estrazione dagli stabilimenti sottoposti a vigilanza, di contrassegni di Stato, attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti.

Detti contrassegni saranno tali da non consentire l'uscita dei prodotti senza la loro manomissione. Il Ministero delle finanze stabilirà le altre norme per la loro applicazione.

Art. 16.

Sono abrogati gli articoli 16, 26, 27 e 28 del testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 17 (*transitorio*).

Nella prima applicazione del presente decreto si osserveranno le disposizioni seguenti :

I) *Marsala*:

a) la restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, esclusi i punti, le zone e i depositi franchi, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già in

vigore, per la durata di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tale trattamento sarà però limitato ai quantitativi di marsala, che, entro 5 giorni dalla detta pubblicazione, saranno denunciati come destinati all'esportazione. La loro esistenza sarà riscontrata dagli agenti dell'Amministrazione entro i dieci giorni successivi e per le operazioni di scarico dei quantitativi che saranno esportati, si osserveranno le norme dettate dal Ministero delle finanze. Le denuncie saranno presentate all'Ufficio tecnico erariale della circoscrizione;

b) l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sull'alcool impiegato nel marsala, esistente nei magazzini fiduciari, con l'aggiunta dell'indennizzo di L. 35 per ettolitro di prodotto esportato, sarà accordato per la durata di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto anche al marsala che abbia un invecchiamento di almeno 6 mesi. Trascorso il periodo di 6 mesi e fino al termine del 2° anno la durata minima dell'invecchiamento dovrà essere uguale al tempo trascorso dalla data di pubblicazione del presente decreto;

c) l'abbuono del 70% dell'imposta, stabilito dall'art. 9 per l'alcool impiegato nella preparazione del marsala per il consumo interno, sarà accordato fino a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche al marsala che abbia un invecchiamento di almeno 6 mesi. Trascorso il periodo di 6 mesi e fino al termine del 2° anno la durata minima dell'invecchiamento dovrà essere uguale al tempo trascorso dalla data di pubblicazione del presente decreto.

II) *Vermut*:

a) la restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie, esclusi i punti, le zone e i depositi franchi, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già in vigore, per la durata di 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tale trattamento sarà però limitato ai soli quantitativi di vermut, che, entro 5 giorni dalla data stessa, saranno denunciati come destinati all'esportazione. L'esistenza dei detti quantitativi sarà riscontrata dagli agenti dell'Amministrazione entro 10 giorni successivi e per le operazioni di scarico dei quantitativi che saranno esportati, si osserveranno le norme dettate dal Ministero delle finanze. Le denuncie saranno presentate all'Ufficio tecnico erariale della circoscrizione;

b) l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sull'alcool impiegato nel vermut, esistente nei magazzini fiduciari, con l'aggiunta dell'indennizzo di L. 30 per ettolitro di prodotto esportato, sarà accordato per la durata di 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto anche al vermut che abbia un invecchiamento minimo di 2 mesi se stabilizzato con mezzi rapidi e di 6 mesi se stabilizzato coi mezzi ordinari. Trascorso il periodo di 3 mesi e fino al termine di 6 mesi per il vermut stabilizzato rapidamente e di 10 mesi per quello stabilizzato con mezzi ordinari, la durata minima dell'invecchiamento dovrà essere uguale al tempo trascorso dalla data di pubblicazione del presente decreto;

c) l'abbuono del 70%, stabilito dall'art. 9 per il vermut destinato al consumo interno, sarà accordato fino a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, per il vermut che abbia un invecchiamento di almeno due mesi se stabilizzato con mezzi rapidi, e di sei mesi se stabilizzato con mezzi ordinari. Trascorso il periodo di 3 mesi, e sino a 6 mesi per il vermut stabilizzato rapidamente, e a 10 mesi per quello stabilizzato con mezzi ordinari, la durata minima dell'invecchiamento dovrà essere uguale al tempo trascorso dalla data di pubblicazione del presente decreto.

III) *Liquori*.

Fino a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto possono essere estratti i liquori con un invecchiamento anche minore di 6 mesi. Per il periodo successivo sino a un anno, l'invecchiamento dovrà essere pari al tempo decorso dall'applicazione del decreto.

Per tali estrazioni anticipate, in deroga al disposto dell'art. 4, non competono per i prodotti destinati all'interno abbuoni per cali.

IV) *Cognac*:

a) i magazzini di cognac, sottoposti a qualsiasi regime fiscale, dovranno, a decorrere dal 1° gennaio 1938, prestare la cauzione stabilita dall'art. 12 del presente decreto

b) il regime fiscale, accordato dagli articoli 11 e seguenti al cognac invecchiato sotto vigilanza finanziaria, è esteso all'alcool di vino di primo getto distillato anche prima dell'andata in vigore del presente decreto;

c) lo spirito di vino, distillato fra il 5 maggio e il 31 dicembre 1936, può essere destinato infra tre mesi dall'andata in vigore del presente decreto a cognac con il regime fiscale previsto dal decreto stesso, comunque sia stata ottenuta la sua gradazione non superiore a 65°.

V) *Magazzini fiduciari di nuova istituzione*.

Per i magazzini fiduciari, che saranno istituiti entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, i termini fissati dal presente articolo per l'estrazione dei prodotti con lo speciale regime fiscale transitorio, sono prorogati di tre mesi.

Art. 18.

Il Ministro per le finanze è autorizzato:

1° a dettare le norme, le condizioni e le cautele, che fossero necessarie per l'applicazione del presente decreto;

2° a stabilire i termini e le modalità per la domanda degli abbuoni e degli indennizzi previsti dal presente decreto anche in deroga alle disposizioni vigenti;

3° ad apportare le variazioni, conseguenti dall'applicazione del presente decreto, agli stati di previsione del Ministero delle finanze.

Per quanto non è previsto nel presente decreto, restano ferme le norme legislative e regolamentari vigenti per l'applicazione delle imposte di fabbricazione sugli spiriti e sugli zuccheri.

Art. 19.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.—

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 227.

Approvazione di un nuovo statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, e revoca del riconoscimento giuridico dei Sindacati nazionali aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 15 dicembre 1932, n. 1879, e 16 agosto 1934, n. 1383, con i quali fu concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo ed ai Sindacati nazionali aderenti, e vennero approvati i relativi statuti;

Vista la domanda in data 29 settembre 1936, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ha chiesto che sia approvato un nuovo assetto della organizzazione dei lavoratori dello spettacolo;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico concesso coi Nostri decreti 15 dicembre 1932, n. 1879, e 16 agosto 1934, n. 1383, ai seguenti Sindacati:

A) Sindacato nazionale fascista del teatro lirico;

B) Sindacato nazionale fascista del teatro drammatico;

C) Sindacato nazionale fascista degli artisti di operette, riviste e varietà;

D) Sindacato nazionale fascista degli sportivi professionisti;

E) Sindacato nazionale fascista degli attori e tecnici cinematografici;

F) Sindacato nazionale fascista degli orchestrali e bandisti;

G) Sindacato nazionale fascista degli impiegati e dei tecnici dello spettacolo;

H) Sindacato nazionale fascista degli operai dello spettacolo.

Art. 2.

È approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato col Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 40. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici e collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati costituiti in ciascuna Provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione, al segretario della Federazione che decide, sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principii dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione, sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione provinciale.

Art. 11.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potranno essere costituiti uno o più Sindacati comunali formati dai lavoratori che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di 30.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali; tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 12.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal segretario del Sindacato provinciale, per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del Sin-

dacato stesso in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato provinciale.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;
b) il Direttorio;
c) il segretario del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci residenti nel capoluogo di Provincia, nonchè dai fiduciari dei Sindacati comunali che siano costituiti fuori del capoluogo stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto tranne i fiduciari dei Sindacati comunali che hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo Sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;
b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;
c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da tre a sette e dura in carica tre anni.

Fa, altresì, parte del Direttorio un membro designato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;
b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;
c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;
d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;
e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il segretario del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Il segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Sindacati nazionali.

Art. 19.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione alla appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un segretario coadiuvato da un Direttorio composto di nove membri. Il segretario ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni e possono essere confermati.

Del Direttorio fa, altresì, parte un rappresentante della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, designato dall'Associazione fra gli appartenenti alla categoria inquadrata nel Sindacato.

La elezione del segretario deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal segretario della Federazione.

Il segretario del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal segretario della Federazione.

TITOLO V.

Organi della Federazione.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai segretari dei Sindacati provinciali e dei Sindacati nazionali, nonchè dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno, altresì, parte dell'assemblea, i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea, senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, e ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione e i membri del Consiglio;

a) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del segretario e di un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 20, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti, a norma dell'art. 19, Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e da cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva, è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza, è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera e), del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire, per alcune specialità dei singoli rami di produzione, organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Segretario.

Art. 28.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 33.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 34.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 35.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati provinciali sono firmati dal segretario della Federazione, quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Sindacato provinciale sono firmati dal segretario del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario della Federazione, restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 36.

Il segretario del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà, con deliberazione motivata da comunicare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà, sentita la Giunta esecutiva.

Art. 38.

Il segretario della Federazione su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste nell'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione, l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 40.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 43.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 228.

Norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, sui sindaci delle Società commerciali (revisori dei conti).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 14, comma quarto, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini dell'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti la Commissione centrale di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno, o in sessione straordinaria per disposizione del Ministro per la grazia e giustizia.

Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno sessanta giorni prima di ogni sessione, è stabilito il termine entro il quale le domande di iscrizione debbono essere presentate, e sono indicati i documenti che gli aspiranti debbono allegarvi.

In ogni caso debbono essere uniti alla domanda la copia dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza ed il certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 2.

Le domande di cui al precedente articolo ed i documenti relativi debbono essere presentati al presidente del tribunale della circoscrizione nella quale l'aspirante risiede.

Il presidente del tribunale comunica il nome dell'aspirante, con ogni altra indicazione opportuna, al procuratore del Re, al prefetto ed alla competente Associazione sindacale di categoria.

Il procuratore del Re, il prefetto e l'Associazione sindacale, assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale e politica del richiedente, ne riferiscono al presidente del tribunale il quale trasmette quindi la domanda e le informazioni al primo presidente della Corte d'appello con il suo parere su ciascuna domanda e con quelle altre notizie che è in grado di fornire, anche nei riguardi della capacità e della competenza del richiedente per l'ufficio di revisore dei conti.

Il primo presidente, completate, se occorra, le informazioni, esprime, d'intesa col procuratore generale, il proprio parere nei riguardi di ogni aspirante per l'accoglimento o meno della domanda e rimette gli atti al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Ministro per la grazia e giustizia comunica le domande e gli atti pervenutigli a termini dell'articolo precedente alla Commissione centrale.

Questa può assumere altre informazioni e richiedere documenti.

Art. 4.

Terminata la sessione, la Commissione rassegna le sue proposte motivate al Ministro per la grazia e giustizia, con l'elenco degli aspiranti che abbia riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti per l'ufficio di revisore dei conti, ai termini dell'art. 12 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

In seguito al decreto con cui il Ministro provvede alla nomina si procede alla iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti, e se ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Oltre che nelle ipotesi prevedute nell'art. 14, commi primo e secondo, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, la cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti è ordinata, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati.

Nei casi nei quali non ricorra l'applicazione delle sanzioni previste nel comma terzo dello stesso art. 14, possono essere inflitte al revisore dei conti, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta della Commissione centrale, le pene della censura o della sospensione dall'ufficio per abusi o mancanze che egli abbia commesse nell'adempimento dell'ufficio stesso, come per qualunque altro fatto che possa riflettersi sull'integrità della sua figura morale.

La pena della sospensione non può avere una durata inferiore a sei mesi nè superiore a due anni. Il relativo provvedimento è notificato al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

La pena della sospensione inflitta a termini del presente articolo importa la decadenza dalle cariche di sindaco delle quali il colpevole sia investito alla data del provvedimento, nonchè da tutti gli altri incarichi che gli siano stati conferiti in dipendenza della sua iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti.

La censura è data per iscritto ed è comunicata al colpevole mediante lettera raccomandata.

Art. 6.

È sospeso dall'ufficio il revisore dei conti quando sia stato emesso contro di lui mandato od ordine di cattura ovvero quando sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti inerenti al suo ufficio punibili con la reclusione, e sia stato emesso contro di lui mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione.

Può essere sospeso dall'ufficio il revisore dei conti che trovisi sottoposto a procedimento penale per ogni altro delitto non colposo, quando sia stato emesso contro di lui mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione.

La sospensione è pronunciata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e dura fino a quando non sia stata revocata previo parere della Commissione centrale.

Durante la sospensione prevista nel presente articolo, e fino a quando questa non sia stata revocata, il revisore dei conti viene temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le norme in vigore per i casi di decadenza.

I provvedimenti di sospensione e di revoca sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

Alle autorità giudiziarie è fatto obbligo di dare comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia dei procedimenti penali a carico di persone iscritte nel ruolo dei revisori dei conti e dei provvedimenti adottati durante il procedimento, che possano importare la sospensione preveduta nei commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 7.

Nei casi di cui all'art. 14, comma terzo, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed all'art. 5, comma secondo, del presente decreto, si fa luogo a procedimento disciplinare davanti alla Commissione centrale su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Questi può deferire altresì alla Commissione medesima l'esame dei rapporti pervenutigli nei riguardi dei revisori dei conti, affinchè decida preliminarmente se debba farsi luogo a procedimento disciplinare. Nell'ipotesi di decisione affermativa si procede a norma dell'art. 8.

Art. 8.

In tutti i casi in cui abbia luogo il procedimneto disciplinare, il presidente della Commissione, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta.

Almeno quindici giorni prima di tale data, il presidente provvede a farne dare comunicazione all'interessato con la indicazione degli addebiti affinchè egli possa produrre, ove lo creda, le sue giustificazioni.

Nel giorno fissato la Commissione, sentito il relatore, prende le sue deliberazioni. Rassegna poi le proposte al Ministro per le sue decisioni.

Art. 9.

Ai fini della sorveglianza sull'attività dei sindaci, compresi quelli non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, i presidenti dei tribunali ed i procuratori del Re segnalano per via gerarchica al Ministro per la grazia e giustizia tutti quei fatti che possano denotare qualsiasi abuso o mancanza dei sindaci nell'adempimento dei loro doveri.

Parimenti il Ministero delle finanze e quello delle corporazioni, l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e gli altri Enti ai quali sono attribuiti comunque compiti di vigilanza sulle società per azioni, informano il Ministro per la grazia e giustizia dei fatti menzionati nel comma precedente.

Il Ministro provvede nei modi indicati nell'art. 7.

Art. 10.

Nelle ipotesi di procedimento disciplinare a carico di sindaci non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, la Commissione propone se e per quale durata sia da inibirsi l'esercizio dell'ufficio di sindaco, e rimette gli atti al Ministro per le decisioni definitive.

L'inibizione può essere inflitta per una durata non inferiore a tre mesi nè superiore a due anni, ed il relativo provvedimento è notificato all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

Durante il periodo dell'inibizione il sindaco è sostituito secondo le norme dell'art. 183, comma quarto, del Codice di commercio, salva la facoltà della surrogazione a norma dell'art. 3, comma secondo, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

Art. 11.

Non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare a termine del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e del presente Regio decreto nei casi in cui, essendosi proceduto penalmente per il medesimo fatto, sia stato dichiarato, con sentenza irrevocabile, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Art. 12.

Salvo il disposto dell'art. 1, comma primo, la Commissione centrale può essere convocata in ogni tempo dal presidente, ad iniziativa dello stesso presidente o per disposizione del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, non compreso il presidente.

La Commissione delibera a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal direttore generale per gli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o dal suo delegato, il quale deve essere di grado non inferiore al quinto.

La Commissione è assistita da un ufficio di segreteria, a cui sono addetti, nel numero strettamente necessario, magistrati e funzionari di cancelleria, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 14.

Ai componenti della Commissione centrale che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado sesto, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Al direttore generale degli Affari civili ed al segretario della Commissione, in luogo del gettone di presenza verranno corrisposti premi di operosità e di rendimento in misura che non potrà superare quella del gettone stabilito per i funzionari dello Stato.

I gettoni di presenza sono assoggettati alle riduzioni del 12%, previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 1561.

Art. 15.

Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti debbono corrispondere all'Erario la somma di lire trecento, che deve essere versata, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata, in una Regia tesoreria provinciale o in un Ufficio postale al conto corrente della competente Tesoreria provinciale.

Art. 16.

Le società per azioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un estratto del verbale delle assemblee contenente le deliberazioni concernenti le nomine dei sindaci entro il termine di quindici giorni dal provvedimento di omologazione.

Le stesse società debbono inoltre, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicare al Ministero predetto l'elenco dei sindaci attualmente in carica.

Il Ministero di grazia e giustizia dà comunicazione alle società per azioni dei provvedimenti adottati nei confronti dei rispettivi sindaci, anche se non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 17.

A cura del Ministero di grazia e giustizia è data comunicazione ai Consigli provinciali dell'economia corporativa di tutte le iscrizioni, cancellazioni ed in genere di tutte le variazioni che avvengano nel ruolo dei revisori dei conti, nonchè di qualsiasi provvedimento che sia adottato in confronto degli iscritti.

Parimenti sono comunicati ai Consigli provinciali dell'economia corporativa i provvedimenti adottati nei riguardi dei sindaci non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Le comunicazioni prevedute nei commi precedenti sono fatte anche ai presidenti dei tribunali, ai procuratori del Re ed alle Associazioni sindacali di categoria.

Art. 18.

Gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti sono obbligati al pagamento di un contributo annuo che è determinato con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, in ragione di una percentuale degli assegni che a ciascuno siano attribuiti per l'esercizio delle funzioni di sindaco di società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni.

La percentuale è stabilita in relazione all'ammontare delle spese necessarie per quanto occorra ai servizi di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente Regio decreto. Essa può essere variata con successivi decreti Reali, su proposta dello stesso Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

Gli iscritti nel ruolo sono responsabili solidalmente con le società per il pagamento del contributo, e, in caso di inadempienza, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

L'ammontare del contributo a carico di ciascun iscritto sarà trattenuto, a cura delle società, sugli assegni dovuti al sindaco e sarà versato, secondo le istruzioni che verranno date dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio di entrata, in una Regia tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente Tesoreria provinciale.

Art. 19.

Agli effetti della determinazione del contributo di cui all'art. 18, le società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni di lire debbono comunicare al Ministero di grazia e giustizia, non oltre quindici giorni dalla data dell'atto o del provvedimento indicati nell'art. 10 del R. decreto-

legge 24 luglio 1936, n. 1548, un estratto dello stesso atto o provvedimento nella parte concernente la determinazione dell'assegno annuale per ciascun sindaco.

Qualora l'assegno sia stato stabilito dal presidente del tribunale, questi deve darne comunicazione al Ministero entro dieci giorni dal provvedimento.

Art. 20.

Nelle società per azioni, che, a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, debbono avere non meno di due sindaci effettivi iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, quando, per morte, rinunzia o decadenza, venga a mancare al sindaco revisore dei conti che non sia presidente del collegio sindacale, la nomina del successore potrà essere fatta nella prossima assemblea generale, continuando nel frattempo il collegio medesimo ad esercitare le sue funzioni, completato secondo la norma dell'art. 183, comma quarto, del Codice di commercio.

Il successore nominato dall'assemblea rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso, con lo stesso trattamento che era stabilito per il predecessore.

Art. 21.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia potranno, con decreto del Ministro per le finanze, stanziarsi annualmente in due appositi distinti capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti effettuati per il conseguimento della nomina a revisore dei conti e per i contributi annui preveduti nell'art. 18, le somme necessarie rispettivamente per le spese dei servizi relativi, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente decreto e per quelle dei premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.

Art. 22.

Le società con capitale non inferiore a cinque milioni debbono provvedere alla nomina dei sindaci da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, in conformità all'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, non oltre la prima assemblea ordinaria successiva alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delle nomine dei revisori dei conti avvenute a seguito della prima sessione ordinaria di cui all'art. 23.

Art. 23.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilito il termine per la prima riunione della Commissione centrale in sessione ordinaria, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma primo, del presente decreto.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 50. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 febbraio 1937-XV.

Limite massimo di emissione degli speciali certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale per il 1° semestre 1937-XV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370:

Vista la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 540 del 27 gennaio 1937-XV;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » contemplati dal R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, è fissato per il primo semestre dell'anno 1937, in 400.000.000 di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

(756)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1937-XV.

Revoca del sig. Vipiana Luigi Ettore fu Luigi da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1933-XI, con il quale il sig. Vipiana Luigi Ettore fu Luigi venne nominato rappresentante alle grida del sig. Filippi Agostino fu Paolo, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 31 dicembre 1936-XV, per notar Gili dott. Giuseppe, in Torino, col quale il succitato rappresentante ha rinunciato al mandato conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Vipiana Luigi Ettore fu Luigi a rappresentante alle grida del sig. Filippi Agostino fu Paolo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(522)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1937-XV.

Nomina del sig. Introini Giovanni fu Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Groppetti dott. Carlo fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina del sig. Introini Giovanni fu Giuseppe a proprio rappresentante alle grida, presso la Borsa stessa a decorrere dal 1° marzo 1937-XV p. v.;

Visto il relativo atto di procura in data 17 dicembre 1936-XV, per notar Bottoni dott. Giuseppe, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di

borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Con effetto dal 1° marzo 1937-XV p. v., il sig. Introini Giovanni fu Giuseppe è nominato rappresentante alle grida del sig. Groppetti dott. Carlo fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(523)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1936-XV.
Sospensione del divieto di pesca con la rete « Scarolina » nel lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2060, concernente l'esercizio della pesca nel lago di Garda e la relativa tabella degli attrezzi permessi;
Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2419, recante norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari;

Decreta:

È permesso per l'anno 1937 l'uso della rete « Scarolina » nell'esercizio della pesca nel lago di Garda, nei suoi affluenti ed emissario. Per il suddetto periodo è pertanto sospesa la disposizione, contenuta nella tabella degli attrezzi annessa al R. decreto 11 ottobre 1934 sulla pesca nel lago di Garda, che limita il permesso d'uso della rete « Scarolina » al biennio decorrente dalla data di pubblicazione di detto decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(520)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1937-XV.
Revoca del sig. Zoppis Vittorio di Luigi da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1929-XII, col quale il sig. Zoppis Vittorio di Luigi venne nominato rappresentante alle grida del sig. Groppetti Carlo di Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto 15 gennaio 1937-XV, per notaio Bottoni dottor Giuseppe in Milano, col quale il succitato rappresentante ha, con effetto dal 28 febbraio 1937-XV, rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 28 febbraio 1937-XV, è revocata la nomina del sig. Zoppis Vittorio di Luigi a rappresentante alle grida del sig. Groppetti Carlo di Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(521)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1937-XV.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 30 giugno 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dall'azoto;
Di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge, è consentita, fino al 30 giugno 1937-XV, la importazione in esenzione da diritti di confine di altre tonnellate 2200 (duemiladuecento) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1)

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 12 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(764)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1937-XV.
Costituzione della Sezione della Commissione centrale per le imposte dirette per la risoluzione delle controversie in materia di tributi locali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, col quale si provvede ad integrare la procedura contenziosa in materia di tributi locali, stabilita dal testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente la riforma degli ordinamenti tributari;

Decreta:

La Sezione della Commissione centrale per le imposte dirette alla quale è devoluta la risoluzione dei ricorsi proponibili a termini del 1° comma dell'art. 284-*bis* del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è costituita come appresso:

Vice presidente:
Dott. Francesco Crispo Moncada, senatore del Regno.

Membri:
Dott. Leopoldo Conforti, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione;
Dott. Iginio Coffari, consigliere di Stato;
Dott. Bruno Fornaciari, direttore generale dell'Amministrazione civile;
Dott. Gino Bolaffi, direttore generale dei Servizi per la finanza locale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 57

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,83
Francia (Franco)	86,75
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,735
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2025
Cecoslovacchia (Corona)	66,28
Danimarca (Corona)	4,144
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,665
Olanda (Fiorino)	10,3975
Polonia (Zloty)	360,50
Svezia (Corona)	4,7865
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6254
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	55,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,35
Rendita 5 % (1935)	91,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,275
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,80
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,15

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 13 gennaio 1937-XV recante « modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali » pubblicato a pag. 230 della *Gazzetta Ufficiale* n. 16, in data 21 gennaio 1937-XV, l'ammontare del dazio generale riferibile alla tariffa *b*), erroneamente indicato in L. 200, deve intendersi rettificato in L. 300 come dall'originale decreto.

(692)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Orbetello, costituita con atto notaio Ugazzi in data 26 aprile 1928, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministero per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(693)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

78° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 301, con il quale al Condominio rappresentato dal cav. Giuseppe Giordano, domiciliato in Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Balbiato », sita in territorio del comune di Piazza Armerina, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1937, registro n. 3 Corporazioni, fog. 300, con il quale la S. A. Industriale P. M. Ceretti, con sede in Villadossola, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera aurifera denominata « Kint », sita in territorio del comune di Macugnaga, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 338, con il quale alla S. A. Centrale Cementerie Italiane, con sede in Roma, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Sieci », sita in territorio del comune di Pontassieve, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 341, con il quale alla S. A. Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Francia Sud », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 340, con il quale alla S. A. Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Francia », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 337, con il quale alla S. A. Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Zambelli », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 339, con il quale alla S. A. Unione Cementi Marchino e C., con sede in Casale Monferrato, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Settimello » sita in territorio del comune di Calenzano, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 360, con il quale all'ing. Arturo Balestrieri, domiciliato in Parma, è concessa, per la durata di anni 20, la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati sito in località denominata « Miano » del territorio del comune di Corniglio, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 361, con il quale al Condominio rappresentato dal sig. Federico Caico, domiciliato in Montedoro, è accordata in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « S. Giuseppe Cannataro-Lenza Talamo », sita in territorio del comune di Montedoro, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 362, con il quale al Condominio rappresentato dal sig. Francesco Pilato, domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Calcarelle Messina » sita in territorio del comune di Agrigento.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 363, con il quale alla signora Amalia Wild, domiciliata in Braies, è concessa, per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare l'acqua bicarbonato-solfato-calcio-magnesiaca della sorgente denominata « Bagni di Braies Vecchia », sita in territorio del comune di Braies, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 364, con il quale alla signora Anna Tadini Buoninsegni Tobler, domiciliata a Bagni di S. Giuliano, provincia di Pisa, è trasferita e intestata la concessione della sorgente minerale denominata « Bagnetto di Agnano » sita in territorio del comune di Calci, provincia di Pisa.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 365, con il quale alla signora Anna Tadini Buoninsegni Tobler, domiciliata a Bagni di S. Giuliano, è trasferita e intestata la concessione delle sorgenti di acqua acidula di Agnano, in territorio del comune di Bagni di S. Giuliano, provincia di Pisa.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 366, con il quale la Società Italiana Grafite e Talco, con sede in Torino, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di grafite denominata « Costagrande Nord », sita in territorio dei comuni di Roletto e Pinerolo, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 367, con il quale al Condominio rappresentato dal sig. Raffaele Zambuto, domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Australia », sita in territorio del comune di Agrigento.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 378, con il quale la S. A. Esercizio Depositi e Magazzini (E.D.E.M.), con sede in Torino, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di piombo, zinco, argento, rame e pirite denominata « Bottino », sita in territorio del comune di Stazzema, provincia di Lucca.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1937, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 379, con il quale la ditta Fratelli Pocai, con sede in Stazzema, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di ferro e pirite denominata « Farnocchia Val Radice », sita in territorio del comune di Stazzema, provincia di Lucca.

(719)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 20 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1936.

N. 15044, trascritto il 15 ottobre 1936.
Trasferimento totale da Ruschetta Enrico, a Milano, alla Soc. An. Prodotti Italiani Sintetici A.P.I.S., a Milano, della privativa industriale n. 338657 reg. gen.; con decorrenza dal 27 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo carburante a base di metanolo e suo procedimento di preparazione ».
(Apporto come da atto di costituzione di società del 7 marzo 1936, registrato il 10 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9706, vol. 676, atti pubblici).

N. 15045, trascritto il 24 novembre 1936.
Licenza d'uso dalla Clarke Chapman & Company Ltd., a Gateshead-on-Tyne, alla Babcock & Wilcox Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 272428 reg. gen.; con decorrenza dal 14 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle caldaie a tubi d'acqua ».
(Concessione del 14 agosto 1936, registrata il 21 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20041, vol. 506, atti privati).

N. 15046, trascritto il 24 novembre 1936.
Trasferimento totale da Johson John, a Londra, alla Babcock & Wilcox Limited, a Londra, della privativa industriale n. 272428 reg. gen.; con decorrenza dal 14 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle caldaie a tubi d'acqua ».
(Atto di cessione del 15 settembre 1936, registrato il 29 ottobre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 15602, vol. 505, atti privati).

N. 15047, trascritto il 24 novembre 1936.
Trasferimento totale dall'Allgemeines Deutsches, Metallwerk G. m. b. H., a Berlin, Oberschöneweide, all'Admos Allgemeines Deutsches Metallwerk G. m. b. H., a Berlin, Oberschöneweide della privativa industriale n. 213264 reg. gen.; vol. 633, n. 57 reg. att., con decorrenza dall'11 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Bronzi e processo per produrli ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 16 settembre 1936, registrato il 17 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9537, vol. 434, atti privati).

N. 15048, trascritto il 24 novembre 1936.
Trasferimento totale dall'Allgemeines Deutsches, Metallwerk G. m. b. H., a Berlin, Oberschöneweide, all'Admos Allgemeines Deutsches Metallwerk G. m. b. H., a Berlin, Oberschöneweide della privativa industriale n. 213265 reg. gen.; vol. 639, n. 96, reg. att., con decorrenza dall'11 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Leghe di rame e zinco e processo per produrle ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 16 settembre 1936, registrato il 17 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9537, vol. 434, atti privati).

N. 15049, trascritto il 24 novembre 1936.
Trasferimento totale dall'Allgemeines Deutsches, Metallwerk G. m. b. H., a Berlin, Oberschöneweide, all'Admos Allgemeines Deutsches Metallwerk G. m. b. H., a Berlin, Oberschöneweide della privativa industriale n. 333672 reg. gen.; con decorrenza dal 6 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di fabbricazione di cuscinetti ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 16 settembre 1936, registrato il 17 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9537, vol. 434, atti privati).

N. 15050, trascritto il 26 novembre 1936.
Trasferimento totale da Siddeley John Davenport e Wylie Hamilton Neil, a Coventry, alla Sir W. G. Armstrong Whitworth Aircraft Limited, a Whitley Coventry, della privativa industriale n. 337673 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Elica di propulsione per aeromobili ».
(Atto di cessione del 10 novembre 1936, registrato il 20 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19860, vol. 506, atti privati).

N. 15051, trascritto il 16 novembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rau G. m. b. H., a Berlino, alla Saatgut-Erzeugungs G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 328255 reg. gen.; con decorrenza dal 16 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per la produzione di oli e di grassi ».
(Atto di cessione del 5 giugno 1934, registrato il 26 ottobre 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 24836, vol. 546, atti privati).

N. 15052, trascritto il 20 novembre 1936.
Trasferimento totale da Longhi Carlo, a La Spezia, alla Soc. An. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, a Trieste, della privativa industriale n. 307428 reg. gen.; con decorrenza dalli 11 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la regolazione automatica dell'acqua di alimento delle caldaie a vapore di qualunque tipo, per qualsiasi pressione ed intensità di vaporizzazione ».
(Atto di cessione del 28 maggio 1935, registrato il 3 giugno 1935 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 14652, vol. 65, atti privati).

N. 15053, trascritto il 9 settembre 1936.
Trasferimento totale dalla N. V. Vereenigd Industrieel Bezit n. 7, ad Arnhem, alla Vereenigd Industrieel Bezit « Veritex » N. V., a Neuw Millingen, della privativa industriale n. 330835 reg. gen.; con decorrenza dal 19 maggio 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di masse artificiali quali cuoio artificiale e simili mediante impregnazione di masse fibrose ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 7 agosto 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11323, vol. 435, atti privati).

N. 15054, trascritto il 14 settembre 1936.
Trasferimento totale da Dorfmüller Johanna, a Monaco, a Grübel Karl, a Monaco, della privativa industriale n. 218998 reg. gen.; vol. 674, n. 9, reg. att., con decorrenza dal 28 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Depurazione di acque lorde e cloacali ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1932, registrato il 2 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35827, vol. 434, atti privati).

N. 15055, trascritto il 14 settembre 1936.
Trasferimento totale da Dorfmüller Johanna, a Monaco, a Grübel Karl, a Monaco, della privativa industriale n. 280233 reg. gen.; con decorrenza dal 16 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per separare le sostanze galleggianti negli impianti di depurazione delle acque lorde ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1932, registrato il 2 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35827, vol. 434, atti privati).

N. 15056, trascritto il 16 settembre 1936.
Trasferimento totale da Ferri Lelio, a Milano, alla Metallgesellschaft A. G., a Francoforte a/M, della privativa industriale numero 314987 reg. gen.; con decorrenza dal 13 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di cementi mediante carboni molto ricchi di ceneri ».
(Atto di cessione del 22 agosto 1936, registrato il 27 agosto 1936 all'ufficio demaniale di Legnano, n. 248, vol. 10, atti privati).

N. 15057, trascritto il 1° dicembre 1936.
Trasferimento totale da Bertoni Guglielmo, a Roma, alla Soc. An. I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali, a Roma, della privativa industriale n. 325983 reg. gen.; con decorrenza dal 20 dicembre 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Pozzetto a sifone idraulico per fognature ».

(Atto di cessione del 20 novembre 1936, registrato il 21 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19975, vol. 506, atti privati).

N. 15058, trascritto il 3 dicembre 1936.
Trasferimento totale da Stout George Philip, a Baltimora, alla The Coca-Cola Co., a Wilmington, Delaware, della privativa industriale n. 341253 reg. gen.; con decorrenza dal 3 febbraio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nel processi e relativi dispositivi per accertare la presenza di corpi estranei nei fluidi ».
(Atto di cessione del 13 novembre 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21524, vol. 506, atti privati).

N. 15059, trascritto il 21 novembre 1936.
Trasferimento totale da Nordenflycht Luis e Bustos Carlos Eduardo, a Santiago, alla Sociedad Minera Explotadora De Alunitas (Societad Minera Contractual), a Santiago, della privativa industriale n. 326385 reg. gen.; con decorrenza dal 13 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Trattamento dei minerali e sali solfoalluminosi per la produzione di solfati alluminati e carbonati alcalini ».
(Atto di cessione del 16 novembre 1936, registrato il 20 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6369, vol. 682, atti privati).

N. 15060, trascritto il 1° dicembre 1936.
Trasferimento totale da Conconi Ernesto Mario, a Milano, alle Officine Fratelli Borletti, a Milano, della privativa industriale n. 335637 reg. gen.; con decorrenza dal 23 ottobre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Spoletta ad agente chimico per determinare negli ordigni esplosivi lo scoppio a tempo ».
(Atto di cessione del 23 novembre 1936, registrato il 24 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 822, vol. 3667, atti privati).

N. 15061, trascritto il 12 dicembre 1936.
Trasferimento totale da Fossati Giovanni, ad Alba, a Ferrio Silvio, ad Alba, della privativa industriale n. 342707 reg. gen.; con decorrenza dal 2 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nei comignoli di camini ».
(Atto di cessione del 21 agosto 1936, registrato il 28 agosto 1936 all'ufficio demaniale di Alba, n. 248, vol. 280, atti pubblici).

N. 15062, trascritto il 28 novembre 1936.
Trasferimento totale da Northey Arthur John, a S. Michele, Parkstone, alla Northey Rotary Engines Ltd., costituita con le leggi del Queensland, a Townsville, Queensland, della privativa industriale n. 277754 reg. gen.; con decorrenza dal 12 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Motore rotatorio perfezionato a combustione interna ».
(Atto di cessione del 14 settembre 1936, registrato il 21 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28637, vol. 546, atti privati).

N. 15063, trascritto il 28 novembre 1936.
Trasferimento totale da Northey Arthur John, a S. Michele, Parkstone, alla Northey Rotary Engines Ltd., costituita con le leggi del Queensland, a Townsville, Queensland, della privativa industriale n. 311507 reg. gen.; con decorrenza dal 22 dicembre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Motore rotativo a combustione interna con compressore di alimentazione ».
(Atto di cessione del 14 settembre 1936, registrato il 21 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28637, vol. 546, atti privati).

N. 15064, trascritto il 28 novembre 1936.
Trasferimento totale da Northey Arthur John, a S. Michele, Parkstone, alla Northey Rotary Engines Ltd., costituita con le leggi del Queensland, a Townsville, Queensland, della privativa industriale n. 323330 reg. gen.; con decorrenza dal 10 agosto 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi ai compressori rotativi per aria o gas, pompe a vuoto o per liquidi, od altri dispositivi simili ».
(Atto di cessione del 14 settembre 1936, registrato il 21 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28637, vol. 546, atti privati).

N. 15065, trascritto il 24 novembre 1936.
Trasferimento parziale dalla Societad Minera, Explotadora de Alunitas (Sociedad Minera Contractual), a Santiago (Cile), alla Soc. An. C. B. N. Società Commerciale per l'Esercizio dei Brevetti Norbus, a Milano, della privativa industriale n. 326385 reg. gen.; con decorrenza dal 13 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Trattamento dei minerali e sali solfoalluminosi per la produzione di solfati alluminati e carbonati alcalini ».
(Atto di cessione di una quota, nella misura del 55 per cento, del 19 novembre 1936, registrato il 20 novembre 1936, all'ufficio demaniale di Milano, n. 4393, vol. 682, atti privati).

N. 15066, trascritto il 4 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Compagnie de Produits Chimiques e Electrometallurgiques Alais, Froges e Camargue, a Parigi, alla Soc. det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, ad Oslo, della privativa industriale n. 309235, reg. gen.; con decorrenza dal 24 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento apportato alla fabbricazione dell'alluminio nei tini d'elettrolisi di grande capacità di produzione allo scopo di consentire la sfuggita dei gas che si sviluppano durante l'elettrolisi ».
(Atto di cessione del 30 settembre 1936, registrato il 27 novembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 29436, vol. 526, atti privati).

N. 15067, trascritto il 4 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Compagnia de Produits Chimiques e Electrometallurgiques Alais, Froges a Camargue, a Parigi, alla Soc. det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, ad Oslo, della privativa industriale n. 326519, reg. gen.; con decorrenza dal 13 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la captazione ed il recupero dei gas e pulviscoli che si sviluppano nella fabbricazione elettrolitica dell'alluminio ».
(Atto di cessione del 30 settembre 1936, registrato il 27 novembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 29436, vol. 526, atti privati).

N. 15068, trascritto il 4 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Soc. in acc. semplice Argenterie di Ivrea « G. Diatto », ad Ivrea, a Diatto Gustavo, ad Ivrea della privativa industriale n. 263324, reg. gen.; con decorrenza dal 30 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per saldare anelli di catene e simili ».
(Atto di divisione del patrimonio sociale del 6 ottobre 1936, registrato il 12 ottobre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 2655, atti pubblici).

N. 15069, trascritto il 4 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Soc. in acc. semplice Argenterie di Ivrea « G. Diatto », ad Ivrea, a Diatto Gustavo, ad Ivrea della privativa industriale n. 294221 reg. gen.; con decorrenza dal 26 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per formare e riempire con saldature le commettiture di catene »
(Atto di divisione del patrimonio sociale del 6 ottobre 1936, registrato il 12 ottobre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 2655, atti pubblici).

N. 15070, trascritto il 4 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Soc. in acc. semplice Argenterie di Ivrea « G. Diatto », ad Ivrea, a Diatto Gustavo, ad Ivrea della privativa industriale n. 299090 reg. gen.; con decorrenza dal 7 aprile 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la saldatura di catene, anelli, intrecci di anelli, oggetti di gioielleria e simili in filo pieno o cavo contenente materiale di saldatura ».
(Atto di divisione del patrimonio sociale, del 6 ottobre 1936, registrato il 12 ottobre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 2655, atti pubblici).

N. 15071, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf, della privativa industriale n. 293882 reg. gen.; con decorrenza dal 5 novembre 1930 per l'invenzione dal titolo:
« Sistema e proietto per munire di cartucce di diverso tipo i caricatori per armi da fuoco a tiro rapido ».
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15072, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf, della privativa industriale n. 293883 reg. gen.; con decorrenza dal 5 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Proietto a punta piena ».
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15073, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düs-

seldorf, della privativa industriale n. 297427 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Proietto scoppiante con accensione ritardata a percussione ».
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15074, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf, della privativa industriale n. 303310 reg. gen.; con decorrenza dal 26 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Bossolo da cartucce munito di dispositivo di innesco ».
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15075, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf, della privativa industriale n. 304210 reg. gen. con decorrenza dal 30 dicembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Proietto tracciante ».
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15076, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf, della privativa industriale n. 304404 reg. gen.; con decorrenza dal 4 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Granata scoppiante e tracciante ».
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15077, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf, della privativa industriale n. 307193 reg. gen.; con decorrenza dal 20 maggio 1932 per l'invenzione dal titolo:
« Bossolo da cartucce ».
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15078, trascritto il 9 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf, della privativa industriale n. 311584 reg. gen.; con decorrenza dal 17 dicembre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Spoletta a doppio effetto specialmente per proietti scoppianti di piccolo calibro.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, atti privati).

N. 15079, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 256118 reg. gen.; con decorrenza dal 9 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa da combustibile per motori a combustione ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15080, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 258836 reg. gen.; con decorrenza dal 17 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa di combustibile per motori a combustione e dell'attestato di complemento n. 284531 ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15081, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 262669 reg. gen.; con decorrenza dal 27 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo raschiatore dell'olio per motori a stantuffo ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15082, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 270535 reg. gen.; con decorrenza dal 20 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Accoppiamento con trasmissione del momento di rotazione per mezzo della pressione statica di un liquido ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15083, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 274134 reg. gen.; con decorrenza dal 23 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa del combustibile per motori a combustione ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15084, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 275055 reg. gen.; con decorrenza dal 14 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Comando per propulsori ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15085, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 275238 reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Smorzatore di oscillazioni per alberi di macchine ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15086, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 279369 reg. gen.; con decorrenza dal 29 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Accoppiamento a liquido con trasmissione del momento di rotazione fatta per mezzo della pressione statica di un liquido ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 25 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15087, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 280569 reg. gen.; con decorrenza dal 28 giugno 1929 per l'invenzione dal titolo:
« Ruota mobile per pompe centrifughe, specialmente compressori di gas, ad alta velocità periferica ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15088, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 281122 reg. gen.; con decorrenza dal 26 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la regolazione di motori a combustione ad alimentazione di combustibile fatta con più pompe ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15089, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 281706 reg. gen.; con decorrenza dal 13 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa e particolarmente pompa del combustibile per motori a combustione con comando dei canali di ammissione a mezzo dello stantuffo della pompa ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

15090, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della priva-

tiva industriale n. 283606 reg. gen.; con decorrenza dal 20 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Motore a controstantuffi con due alberi a gomiti collegati da una trasmissione desmodromica ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15091, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 283797 reg. gen.; con decorrenza dal 21 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione di aperture di ammissione e di scarico nelle pareti dei cilindri delle macchine a stantuffo ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

15092, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 283801 reg. gen.; con decorrenza dal 22 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione nelle casse di macchine e simili per sostenere le sollecitazioni dei bulloni ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15093, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 283871 reg. gen.; con decorrenza dal 19 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Cilindro raffreddato per macchine a stantuffo con aperture di ammissione o di scarico nella sua parete e dell'attestato di complemento n. 307133 Reg. gen.
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15094, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 286160 reg. gen.; con decorrenza dal 2 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo regolatore automatico con diverse masse a punto per motori a numero di giri variabile entro ampi limiti, specialmente per l'azionamento di veicoli ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15095, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 286189 reg. gen.; con decorrenza dal 17 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per smorzare le oscillazioni di torsione di alberi rotanti, sospingendo un liquido attraverso passaggi a sezione che offre grande resistenza ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15096, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 290042 reg. gen.; con decorrenza dal 17 dicembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo d'accoppiamento con scorrimento regolabile durante la marcia ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15097, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 294153 reg. gen.; con decorrenza dal 28 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di azionamento di eliche aeree ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15098, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 298115 reg. gen.; con decorrenza dal 25 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per tenuta per stantuffi di motori a combustione ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15099, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 301360 reg. gen.; con decorrenza dal 9 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la trasmissione a distanza di energia meccanica mediante alberi rotanti ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15100, trascritto il 14 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 302030 reg. gen.; con decorrenza dal 28 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli anelli di tenuta o per motori a combustione ».
(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

Roma, gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Boccadiganda (Mantova).

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1937-XV, n. 914, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Boccadiganda, con sede in Borgoforte (Mantova), deliberato nelle assemblee generali dei consorziati tenutesi in Borgoforte il 19 gennaio 1936 ed il 3 gennaio 1937.

(718)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 4,50 % Serie Ordinaria (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % Serie Speciale « Ventennale »; obbligazioni 4,50 % di Credito Comunale, Serie Speciale « Città di Palermo »; obbligazioni 5 % - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° aprile 1937-XV, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 per cento - Serie ordinaria (1ª emissione)*:

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 20 titoli di 5 obbligazioni
» 60 » 10 »
» 36 » 25 »

e così in totale n. 1600 obbligazioni per un capitale nominale di L. 800.000.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1936-XV.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 per cento Serie speciale « Ventennale »*:

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 130 titoli di 1 obbligazione
» 120 » 5 obbligazioni
» 310 » 10 »
» 92 » 25 »
» 170 » 50 »

e così in totale n. 14.630 obbligazioni per un capitale nominale di L. 7.315.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso, in base al piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, ammontano a 19.350 per un capitale nominale di L. 9.675.000, l'estrazione è stata, però, limitata alle suddette 14.630 obbligazioni, tenuto conto che, sull'importo di nominali L. 275.000.000 autorizzato, sono state emesse obbligazioni per un valore nominale di L. 208.000.000.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1936.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 per cento di Credito comunale - Serie speciale « Città di Palermo ».*

1. Estrazione a sorte di n. 58 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 580 obbligazioni per un capitale nominale di L. 290.000 (21ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 57 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 570 obbligazioni per un capitale nominale di L. 285.000 (20ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 54 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 540 obbligazioni per un capitale nominale di L. 270.000 (18ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 52 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 520 obbligazioni per un capitale nominale di L. 260.000 (15ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 49 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 490 obbligazioni per un capitale nominale di L. 245.000 (14ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 47 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 470 obbligazioni per un capitale nominale di L. 235.000 (12ª estrazione).

7. Estrazione a sorte di n. 44 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 440 obbligazioni per un capitale nominale di L. 220.000 (10ª estrazione).

8. Estrazione a sorte di n. 42 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 420 obbligazioni per un capitale nominale di L. 210.000 (8ª estrazione).

9. Estrazione a sorte di n. 40 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 400 obbligazioni per un capitale nominale di L. 200.000 (6ª estrazione).

d) *In ordine alle obbligazioni 5 per cento:*

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1936.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 32ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:

n. 94 titoli di 1 obbligazione
» 29 » 5 obbligazioni
» 92 » 10 »

e così in totale n. 1159 obbligazioni per un capitale nominale di L. 579.500.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 28ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 27 titoli di 1 obbligazione
» 75 » 5 obbligazioni
» 252 » 10 »

e così in totale n. 2922 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.461.000.

4) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 25ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 301 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 3010 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.505.000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 24ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 204 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2040 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.020.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 20ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 18 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 180 obbligazioni per un capitale nominale di L. 90.000.

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 18ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 4 titoli di 1 obbligazione
» 2 » 5 obbligazioni
» 316 » 10 »

e così in totale n. 3174 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.587.000.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 16ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

134 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 1340 obbligazioni per un capitale nominale di L. 670.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 15ª estrazione) da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

134 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1340 obbligazioni per un capitale nominale di L. 670.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 12ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

308 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3080 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.540.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1932 (10ª emissione, 11ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

551 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 5510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.755.000.

12. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1933 (11ª estrazione, 8ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

124 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1240 obbligazioni per un capitale nominale di L. 620.000.

13. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1936 (12ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

221 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2210 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.105.000.

Alle dette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

Il presidente: A. BENEDUCE

(772)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di professore-direttore della Scuola di ostetricia di Camerino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 882;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, con il quale è stato autorizzato il bando di concorsi per l'anno XV;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128;

Decreta:

È bandito il concorso per il posto di professore-direttore della Scuola di ostetricia di Camerino.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore - Ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da L. 6, entro il 15 giugno 1937-XV.

Sulla domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso.

Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita;
2. Certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
3. Certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale;
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuta la residenza nell'ultimo triennio;

5. Certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci di combattimento (ovvero ai Fasci femminili), per l'anno XV, nonchè la data di iscrizione al P.N.F. da rilasciarsi in carta legale dal segretario della Federazione della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;

6. Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in dodici esemplari;

7. Qualsiasi documento sia ritenuto utile ai fini del concorso;

8. Elenco, in dodici copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 devono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto nell'Amministrazione dello Stato, o che sia ufficiale in servizio effettivo permanente della M.V.S.N., è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4; deve invece presentare una dichiarazione della autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 giugno 1937-XV gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie.

Gli interessati devono tuttavia tener pronte, possibilmente, altre quattro copie delle pubblicazioni stesse da trasmettersi al Ministero in seguito ad eventuale richiesta.

L'ammissione potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine del 15 giugno 1937-XV, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse, o qualsiasi altro documento. Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Tuttavia i concorrenti che si trovino all'estero, a disposizione del Ministero degli affari esteri, oppure nelle Colonie italiane, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 giugno 1937-XV, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 luglio successivo.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(774)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 882;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, con il quale è stato autorizzato il bando di concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza.

1. Istituzioni di diritto romano, nella Regia università di Messina.
2. Istituzioni di diritto privato, nell'Università di Urbino.
3. Storia del diritto italiano, nella Regia università di Messina.
4. Diritto processuale civile, nell'Università di Urbino.
5. Diritto ecclesiastico, nella Regia università di Sassari.

Facoltà di economia e commercio.

1. Economia e politica agraria, nella Regia università di Bari.
2. Merceologia, nella Regia università di Genova.

Facoltà di lettere.

1. Letteratura italiana, nella Regia università di Palermo.
2. Lingua e letteratura inglese, nella Regia università di Milano.
3. Letteratura greca, nella Regia università di Genova.
4. Storia della lingua italiana, nella Regia università di Firenze.

Facoltà di medicina e chirurgia.

1. Clinica ostetrica e ginecologica, nella Regia università di Cagliari.
2. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, nella Regia università di Sassari.
3. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, nella Regia università di Cagliari.
4. Medicina legale e delle assicurazioni, nella Regia università di Cagliari.
5. Patologia speciale medica e metodologia clinica, nella Regia università di Pisa.
6. Farmacologia nella Regia università di Perugia.
7. Clinica pediatrica, nella Regia università di Sassari.
8. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, nella Regia università di Napoli.

Facoltà di scienze.

1. Fisica sperimentale, nella Regia università di Cagliari.
2. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), nella Regia università di Pavia.
3. Fisica teorica, nella Regia università di Palermo.
4. Chimica fisica, nella Regia università di Genova.

Facoltà di farmacia.

1. Chimica farmaceutica e tossicologica, nella Regia università di Messina.

Facoltà di ingegneria.

1. Misure elettriche, nella Regia università di Roma.
2. Costruzioni stradali e ferroviarie, nella Regia università di Roma.
3. Tecnologie speciali, nella Regia università di Palermo.
4. Comunicazioni elettriche, nel Regio politecnico di Milano.
5. Giacimenti minerari, nel Regio politecnico di Torino.
6. Elettrotecnica, nella Regia università di Bologna.
7. Costruzione di macchine elettriche, nel Regio politecnico di Torino.
8. Teoria e costruzioni di motori per aeromobili nella Regia università di Roma.

Facoltà di agraria.

1. Zooculture, nella Regia università di Bologna.

Facoltà di medicina veterinaria.

1. Patologia speciale e clinica medica, nell'Università di Camerino.
2. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia, nella Regia università di Messina.
3. Ezoognosia e zootecnia, nella Regia università di Sassari.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore - Ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da L. 6, entro il 15 giugno 1937-XV.

Sulla domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita;
2. Certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3. Certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale;
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
5. Certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci di combattimento (ovvero ai Fasci femminili) per l'anno XV, nonchè la data di iscrizione al P.N.F. da rilasciarsi in carta legale dal segretario della Federazione della provincia in cui ha domicilio il concorrente;
6. Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in dodici esemplari;
7. Qualsiasi documento sia ritenuto utile ai fini del concorso;
8. Elenco, in dodici copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 devono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopre un posto nell'Amministrazione dello Stato, o che sia ufficiale in servizio effettivo permanente della M.V.S.N. è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4; deve invece presentare una dichiarazione dell'Autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 giugno 1937-XV gli interessati, devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie.

Gli interessati devono tuttavia tener pronte, possibilmente, altre quattro copie delle pubblicazioni stesse da trasmettersi al Ministero in seguito ad eventuale richiesta.

L'ammissione potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine del 15 giugno 1937-XV, anche se le domande ed i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse, o qualsiasi altro documento. Non è consentito riferimento a documento o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Tuttavia i concorrenti che si trovino all'estero, a disposizione del Ministero degli affari esteri, oppure nelle Colonie italiane, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 giugno 1937-XV, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 luglio successivo.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 14 posti di vice segretario di gruppo A nei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della Causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932 relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;

Vista la nota 13 dicembre 1936, n. 7146.7/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli Uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei Monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6, con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Agli effetti dell'ammissione al presente concorso sono applicabili i benefici previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale:

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o della M. V. S. N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell' A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare dell'anno 1922.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'Autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7° laurea originale o copia autentica notarile di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali; oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara; o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma od una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del Vice segretario federale e del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'Estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, o dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero; ovvero mediante certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 1 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PROVE SCRITTE ED ORALE.

Parte prima.

1. Istituzioni di diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. Diritto commerciale.

Parte seconda.

1. Diritto costituzionale amministrativo e corporativo.
2. Nozioni di diritto penale.

Parte terza.

1. Scienza delle finanze ed economia politica.
2. Nozioni sul sistema tributario del Regno.
3. Nozioni di statistica secondo il programma delle scuole medie. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
4. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 21 gennaio 1929, n. 67). Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 e decreto Ministeriale 5 luglio 1928, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1928, n. 227 (Supplemento).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Di Revel.

(703)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Annullamento dei concorsi a 500 posti di allievo fuochista e a 450 posti di cantoniere in prova, indetti coi decreti Ministeriali nn. 974 e 975 del 20 ottobre 1936-XIV.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/38557 in data 10 febbraio 1937-XV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

I concorsi a 500 posti di allievo fuochista e a 450 posti di cantoniere in prova, indetti coi decreti Ministeriali nn. 974 e 975 del 20 ottobre 1936-XIV, sono annullati.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Benni.

(775)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 13679, in data 20 luglio 1936, con cui veniva approvata la graduatoria delle concorrenti risultanti idonee ai posti di levatrice condotta, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'altro decreto di eguale numero e data, relativo alla dichiarazione delle vincitrici del concorso;

Considerato che le levatrici Mirandola Rebora di Ruggero e Lavezzo Argia di Lorenzo hanno rinunziato alle condotte rispettivamente loro assegnate di Cavanella Po (Adria) e frazione Boccasette di Porto Viro;

Tenuto conto delle preferenze indicate nella domanda dalle levatrici Boggiani Anna e Puozzo Maria Concetta;

Visti gli articoli 25, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle levatrici Boggiani Anna e Puozzo Maria Concetta sono assegnate rispettivamente le condotte di Cavanella Po (Adria) e frazione Boccasette di Porto Viro.

I podestà di Adria e di Porto Viro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 56 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

Il prefetto: CARATTI.

(720)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista la graduatoria generale a posti di veterinari condotti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 229, del 2 ottobre 1936;

Preso atto delle rinuncie dei dottori Di Filippo Gioacchino, Zannino Nazzareno e Simonelli Antonio al posto di veterinario condotto di Spinetoli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pulcini Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Spinetoli.

Il podestà di Spinetoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

(721) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE.

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a 4 posti di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio n. 9982 del 31 maggio 1935, parzialmente modificato col successivo decreto prefettizio n. 1245 del 31 dicembre 1935;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione;

Visto l'articolo 55 del R. decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto di questa Provincia, e che qui di seguito integralmente si trascrive:

1. Dott. Varese Giovanni, voti quattordici, 77 su cinquanta.
2. Dott. Labellarte Nicola, voti dodici, 77 su cinquanta.
3. Dott. Sereni Emilio, voti undici, 88 su cinquanta.
4. Dott. Tondi Marco, voti undici, 66 su cinquanta.
5. Dott. Di Matteo Piero, voti dieci, 55 su cinquanta.
6. Dott. Manieri Francesco, voti nove, 77 su cinquanta.
7. Dott. Starace Giuseppe, voti otto, 88 su cinquanta.
8. Dott. Bacchiocchi Edmondo, voti otto, 66 su cinquanta.
9. Dott. Palminteri Stefano, voti otto, 11 su cinquanta.
10. Dott. Tampieri Armando, voti sette, 44 su cinquanta.
11. Dott. Scarano Giovanni, voti sei, 11 su cinquanta.
12. Dott. Semeraro Vittorio, voti quattro, 22 su cinquanta.
13. Dott. Paganelli Augusto, voti tre, 88 su cinquanta.

Lecce, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE.

Visto il decreto prefettizio n. 9982 del 31 maggio 1935, col quale venne bandito il concorso a 4 posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935;

Tenuto presente che con decreto prefettizio n. 1245 del 31 dicembre 1935, il detto decreto venne modificato nel senso che il concorso bandito per il Consorzio Campi-Guagnano-Salice, per l'avvenuto distacco del Comune di Campi dal Consorzio, doveva intendersi bandito per il consorzio Guagnano-Salice;

Visto il decreto prefettizio pari numero e data del presente col quale si approva la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze per le diverse sedi indicate dai concorrenti nelle relative domande;

Visto l'articolo 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, per la sede a fianco a ciascuno di essi indicata:

1. Dottor Varese Giovanni, per il Consorzio di Maglie;
2. Dottor Labellarte Nicola, per la condotta comunale di Nardò;
3. Dottor Sereni Emilio, per il Consorzio di Guagnano;
4. Dottor Di Matteo Pietro, per il Consorzio di Ruffano.

Lecce, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(724)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.